



Condizioni complementari

Assicurazione Trasporti

Edizione 09.2025

Assicurazione trasporti

1. Copertura assicurativa	03	6. Ulteriori disposizioni	08
1.1 Rischi e danni assicurati	03	6.1 Premio	08
1.2 Limitazione della copertura assicurativa	03	6.2 Limitazione dell'importo della prestazione	08
1.3 Rischi e danni non assicurati	03	6.3 Mezzi di trasporto autorizzati	08
		6.4 Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)	08
2. Cose e spese assicurate	05	7. Definizioni	08
2.1 Cose assicurate	05	7.1 Avaria generale	08
2.2 Cose non assicurate	05	7.2 Commodity	08
2.3 Rischi assicurati	05	7.3 Acque interne	08
2.4 Accordi speciali	05	7.4 Collo	08
2.5 Spese assicurati	05		
3. Validità temporale	06		
3.1 Trasporto	06		
3.2 Esposizioni e fiere	06		
3.3 Attrezzature aziendali	06		
4. Sinistro	06		
4.1 Calcolo del valore di risarcimento	06		
4.2 Calcolo del danno in caso di danneggiamento	06		
4.3 Perizia in caso di mancato accordo tra le parti	06		
4.4 Prestazione con riserva del trasferimento dei dritti di proprietà	07		
4.5 Requisito per l'avanzamento di una richiesta di indennizzo	07		
5. Obblighi	07		
5.1 Determinazione del danno, notifica di sinistro e misure di salvataggio	07		
5.2 Salvaguardia ed esercizio dei dritti di rivalsa	07		

1. Copertura assicurativa

1.1. Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre la perdita e il danneggiamento delle merci contro tutti i rischi. Sono fatte salve le esclusioni di cui al punto 1.3.

1.2. Limitazioni della copertura assicurativa

1.2.1. Influssi della temperatura

Gli influssi della temperatura sono assicurati solo a condizione che alla data di decorrenza dell'assicurazione le merci si trovassero in condizioni perfette e che il contraente sia in grado di provare di aver adottato tutte le misure e di aver impartito tutte le istruzioni atte a proteggere adeguatamente i beni assicurati per tutta la durata dell'assicurazione.

1.2.2. Animali vivi

In caso di animali vivi, sono assicurati solo la perdita in seguito a decesso, macello forzato prescritto da un'autorità o un veterinario o smarrimento, a condizione che tale perdita sia stata causata dalla caduta degli animali durante le operazioni di caricamento, trasbordo o scarico oppure da uno dei seguenti eventi:

- naufragio;
- arenamento;
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un porto;
- getto a mare e asporto fuori bordo di *colli* interi;
- collisione, caduta o rottura del mezzo di trasporto;
- deragliamento;
- caduta di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- atterraggio e ammaraggio di emergenza;
- crollo di costruzioni d'arte;
- incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km/orari).

1.2.3. Dazi e imposte di consumo

I dazi e le imposte di consumo già pagati su merci assicurate che sono andate perse o sono state danneggiate in seguito a un evento assicurato rientrano nella copertura a condizione che siano state adottate tutte le misure atte a ridurre al minimo il danno. In particolare, l'assicuratore può chiedere al contraente di distruggere le merci danneggiate assicurate o di rinunciare ai suoi diritti di proprietà sulle stesse per evitare il

1.3. Rischi e danni non assicurati

1.3.1. Danni non assicurati

Non sono assicurati i danni dovuti a:

- a) sequestro, confisca o trattenimento da parte di un governo o un'autorità
- b) ritardo nel trasporto o nella consegna, indipendentemente dalla causa
- c) conseguenze dell'omissione intenzionale di un atto da parte del contraente. In caso di colpa grave dello stipulante, l'assicuratore ha diritto a ridurre la prestazione assicurativa in modo proporzionale alla grado di colpa
- d) Falsa dichiarazione
- e) violazione delle disposizioni di importazione, esportazione o transito nonché delle norme valutarie e doganali
- f) violazione delle disposizioni di trasporto di cui il contraente è o avrebbe dovuto essere a conoscenza
- g) umidità dell'aria
- h) processi che rientrano nella natura delle merci come deterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo e colaggio ordinario
- i) infestazione causata da parassiti/insetti provenienti dalle merci assicurate
- j) condizioni inadeguate delle merci per il viaggio assicurato
- k) imballaggio inadeguato o insufficiente
- l) caricamento inappropriato sul mezzo di trasporto o nel container da parte del contraente
- m) Usura normale
- n) energia nucleare e radioattività, ad eccezione dei danni provocati da radioisotopi e impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti (ad es. per scopi medici)
- o) impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

- p) ustione da congelamento
- q) modifica o perdita di dati nonché i danni indiretti che ne derivano se la modifica o la perdita dei dati è riconducibile a:

- modifiche magnetiche della parte dei supporti di dati destinata alla memorizzazione dei dati;
- usura dei supporti di dati, perdita di magnetizzabilità;
- errori di programmazione, registrazione di dati, inserimento o etichettatura;
- cancellazione o eliminazione;
- campi magnetici o sbalzi di tensione;
- programmi o processi che implicano la distruzione o la modifica di programmi o dati (ad es. virus informatici) nonché tutti i danni indiretti derivanti dalla modifica o dalla perdita di dati.

Inoltre non sono assicurati:

- a) i danni all'imballaggio, a condizione che questo non venga più utilizzato ovvero non messo in vendita
- b) i danni direttamente connessi alla lavorazione o alla fabbricazione delle merci interessate (errori di fabbricazione, ecc.)
- c) i guasti tecnici non riconducibili a un fattore esogeno violento e improvviso (ad es. i danni derivanti dall'uso ordinario in seguito a un utilizzo errato)
- d) i corto circuiti
- e) gli errori di costruzione, materiale o fabbricazione
- f) le pretese inerenti la responsabilità civile per danni provocati dalle merci assicurate
- g) le spese per la prevenzione o l'eliminazione di danni ambientali e in particolare dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo
- h) tutti i danni indiretti come:
- i danni che non riguardano direttamente le merci (ad es. perdite di interessi, perdite per oscillazione dei cambi o dei prezzi, perdite di efficacia o di esercizio) ;
 - gli inconvenienti connessi a un danno;
 - le controspese e i diritti di giacenza, i

supplementi di nolo di qualsiasi genere nonché i costi non inclusi negli artt. 2.3 e 2.4.

1.3.2. Rischi non assicurati

Non sussiste alcuna copertura assicurativa se il contraente era o avrebbe dovuto essere al corrente del fatto che:

- a) le merci sono state trasportate con mezzi di trasporto (ad es. veicoli, container o mezzi di movimentazione) inadeguati
- b) sono state utilizzate vie di trasporto inadeguate o ufficialmente chiuse al transito dall'ente pubblico.

1.3.3. Incidenti informatici e blackout

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per perdita e danneggiamento di merci, danni patrimoniali, danni indiretti, richieste di risarcimento e spese

- a) se il danno in questione è connesso, direttamente o indirettamente, a guasti verificatisi a livello sovranazionale per almeno 48 ore consecutive a carico delle infrastrutture adibite alla fornitura di energia elettrica o alla trasmissione di dati, con particolare riguardo alla rete telefonica, a Internet e alle reti radio
- b) se il danno in questione è connesso direttamente o indirettamente:
- all'esercizio o all'utilizzo di un computer, un sistema di computer, un programma informatico o qualsiasi altro sistema elettronico oppure;
 - all'impiego di software dannosi (malware), virus informatici o di un processo di calcolo

con l'intenzione di arrecare danni.

L'esclusione per gli incidenti informatici non si applica a perdite e danneggiamenti di merci, contributi di avaria generale e spese di salvataggio se, ai sensi delle disposizioni che regolano la polizza, sussisterebbe copertura assicurativa e l'incidente informatico costituisce la conseguenza diretta di uno o più dei seguenti eventi:

- incendio, esplosione;
- danni d'acqua (ad es. fuoriuscita di acqua o liquidi da condutture, perdite da impianti sprinkler) ;
- naufragio, arenamento, getto a mare;
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo di emergenza in un

- porto;
- collisione, inabissamento, caduta o rottura del mezzo di trasporto, mancato funzionamento del sistema frenante;
- deragliamento;
- caduta di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;
- atterraggio e ammaraggio di emergenza;
- furto e sparizione;
- caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico.

c) I dati elettronici non sono inclusi nella copertura assicurativa.

2. Cose e spese assicurate

2.1. Cose assicurate

Sono assicurate le merci commerciate e fabbricate dal contraente nonché quelle utilizzate da quest'ultimo per la sua attività come da polizza (adeguatamente imballate per il trasporto o, se non imballate, adeguatamente protette e/o assicurate per il trasporto).

Requisito per la copertura assicurativa è che il contraente abbia un interesse assicurabile o sia stato incaricato da terzi di provvedere alla tutela assicurativa.

2.2. Cose non assicurate

- Orologi e gioielli
- Beni oggetto di trasloco, effetti personali e traslochi aziendali
- Valori (banconote, metalli preziosi e titoli)
- Merci sfuse e alla rinfusa (*commodities*)
- Oggetti d'arte e oggetti con valore affettivo
- Sigarette e sigari

2.3. Rischi assicurati

Sono assicurati i trasporti e le relative soste intermedie secondo quanto previsto dal punto 3.1 all'interno dell'UE/AELS e del Regno Unito.

2.4. Accordi speciali

Se concordato, sono inoltre assicurati:

- le merci d'esposizione durante la permanenza in fiere ed esposizioni fino a un massimo di 30 giorni, compresi il montaggio e lo smontaggio dello stand nonché il relativo trasporto di andata e ritorno all'interno dell'UE/AELS e del Regno Unito. L'assicurazione include anche il materiale per lo stand e per l'allestimento

- le attrezzature aziendali (materiale di servizio e attrezzi di lavoro) del contraente durante i trasporti con veicoli stradali all'interno dell'UE/AELS e del Regno Unito
- i costi di sgombero, recupero e smaltimento connessi a un evento assicurato
- i costi aggiuntivi per viaggi/soggiorni, spedizioni urgenti/per corriere espresso, spedizioni di merci/posta per via aerea, straordinari, lavoro di sabato, domenica o in giorni festivi e lavoro notturno connessi a un evento assicurato.
- Il diritto a prestazioni assicurative di cui alle lettere a-d è sussidiario rispetto a tutti gli altri diritti a prestazioni assicurative per lo stesso sinistro. Le prestazioni sono erogate solo a condizione che la prestazione di indennizzo non sia prevista da un altro contratto di assicurazione.
- L'indennizzo non comporta la trasmissione all'assicuratore dei diritti alle o sulle merci danneggiate o distrutte e l'assicuratore non si assume alcuna responsabilità per danni connessi a merci danneggiate o distrutte.

2.5. Spese assicurate

2.5.1. Avaria generale

Sono assicurati i contributi di *avarìa generale* relativi alle merci assicurate definiti da un valido regolamento di *avarìa generale* e le merci sacrificate nell'ambito dell'*avarìa generale*.

2.5.2. Prevenzione e limitazione dei danni

Se si è verificato un danno assicurato o il suo verificarsi è imminente, sono assicurate le spese per la prevenzione o la limitazione del danno nonché le spese per l'intervento del commissario d'avaria.

2.5.3. Costi aggiuntivi per il trasbordo, l'immagazzinaggio temporaneo e il successivo trasporto

Se si è verificato un evento assicurato, sono assicurati i costi aggiuntivi per il trasbordo, l'immagazzinaggio temporaneo e il successivo trasporto a condizione che tali misure siano state ritenute necessarie dal contraente in considerazione delle circostanze o siano state disposte dall'assicuratore.

2.5.4. Costi aggiuntivi per lo scarico, l'immagazzinaggio e il trasporto

Sono assicurati i costi aggiuntivi per lo scarico, l'immagazzinaggio e il trasporto delle merci assicurate fino al luogo di destinazione previsto

una volta svincolato il carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata verso un porto di destinazione diverso da quello previsto a causa del mancato adempimento dei requisiti dell'International Safety Code", a condizione che il contraente non fosse a conoscenza di tale inosservanza né avrebbe dovuto esserlo.

2.5.5. Insolvenza o ritardo nei pagamenti

Sono assicurati la perdita e il danneggiamento in seguito a ritardo nei pagamenti o insolvenza del proprietario, del charterer o del gestore di un mezzo di trasporto, a condizione che il contraente non li abbia scelti personalmente o non ne abbia fortemente influenzato la scelta.

3. Validità temporale

3.1. Trasporto

L'assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano la sede del mittente ai fini del trasporto assicurato e termina nel momento in cui le stesse vengono depositate/trasferite nel luogo di destinazione previsto presso il destinatario e in ogni caso non oltre 7 giorni dall'arrivo del mezzo di trasporto.

Se le merci vengono trattenute durante il trasporto, l'assicurazione è limitata a 30 giorni per ogni singola giacenza. Se, tuttavia, la giacenza è dovuta a circostanze che non dipendono dalla volontà del contraente, la copertura assicurativa si protrae per altri 30 giorni.

3.2. Esposizioni e fiere

L'assicurazione decorre dal momento in cui le merci lasciano la sede del mittente ai fini del trasporto assicurato e termina nel momento in cui, a conclusione della fiera/esposizione e del viaggio di ritorno, le stesse vengono depositate/trasferite nel luogo di destinazione previsto presso il destinatario e in ogni caso non oltre 7 giorni dall'arrivo del mezzo di trasporto.

3.3. Attrezzature aziendali

Finché le merci assicurate si trovano su un veicolo stradale, la copertura assicurativa è valida per tutto l'anno senza limitazione temporale.

4. Sinistro

4.1. Calcolo del valore di risarcimento

La prestazione assicurativa corrisponde a:

4.1.1. Merci vendute

Prezzo di vendita del contraente. Se è possibile effettuare una consegna sostitutiva si considera come valore di risarcimento il prezzo di costo del contraente.

4.1.2. Merci acquistate

Prezzo di costo del contraente.

4.1.3. Merci usate

Valore alla data del sinistro.

4.1.4. Supporti di dati

Valore del materiale e ai costi per la copia dei dati.

4.1.5. Costi di sgombero, recupero, smaltimento e altri costi aggiuntivi

Costi effettivi documentati.

4.1.6. Altre spese indennizzate in caso di sinistro

Costi di trasporto, ai premi assicurativi pro quota e agli altri costi fino al relativo luogo di destinazione nonché alle imposte doganali e di consumo. L'assicuratore non risarcisce tuttavia nolo, dazi, imposte di consumo né altre spese che sia possibile risparmiare in seguito a un sinistro. Inoltre, l'indennizzo versato al contraente da parte di terzi viene dedotto dalla prestazione dell'assicuratore.

Nel caso in cui l'assicuratore indennizzi la merce in seguito a perdita o danneggiamento, ha diritto ai dazi doganali e alle imposte di consumo rimborsati al contraente.

4.2. Calcolo del danno in caso di danneggiamento

In caso di danneggiamento la riduzione del valore va calcolata in percentuale del valore allo stato sano. L'ammontare del danno viene calcolato applicando tale percentuale al valore di risarcimento. Se l'oggetto danneggiato può essere riparato, l'ammontare del danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione. Non è assicurata un'eventuale riduzione del valore successiva alla riparazione. L'assicuratore o il commissario di avaria può chiedere che il valore delle merci danneggiate venga definito mediante un'asta pubblica.

Se le merci devono essere vendute durante il tragitto a causa di un danneggiamento, il ricavo netto spetta all'avente diritto. L'ammontare del danno equivale alla differenza tra il valore di risarcimento e il ricavo netto. In caso di perdita di una parte della merce, l'ammontare del danno viene calcolato sul valore di risarcimento in base alla proporzione esistente tra la parte di merce perduta e la merce totale.

4.3. Perizia in caso di mancato accordo tra le parti

Se le parti non trovano un accordo sulla causa, il tipo e l'entità del danno è necessario l'intervento di un perito. Se le parti non riescono ad accordarsi sulla scelta del perito, ognuna di loro è tenuta a designarne uno. Se i periti sono di opinione discordante sono tenuti a designare un arbitro o a farlo designare dall'autorità competente. La

perizia deve contenere tutti i dati necessari a valutare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore e a definire l'ammontare del danno. Ognuna delle parti è tenuta a sostenere le spese per il perito da essa indicato. Le spese per l'arbitro vengono divise a metà tra le parti interessate.

4.4. Prestazione con riserva del trasferimento dei diritti di proprietà

4.4.1. Nei casi indicati di seguito il contraente ha facoltà di richiedere all'assicuratore il pagamento del valore di risarcimento solo in cambio del trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulle merci e della cessione di eventuali diritti di rivalsa nei confronti di terzi:

- a) scomparsa del mezzo di trasporto: il mezzo di trasporto è considerato scomparso se non se ne hanno notizie per un periodo di sei mesi
- b) innavigabilità della nave in seguito a un evento assicurato, a condizione che sia stato impossibile proseguire il trasporto nell'arco di sei mesi.

L'assicuratore può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulle merci e non è tenuto a rilevare merci danneggiate.

4.5. Requisito per l'avanzamento di una richiesta di indennizzo

Il soggetto che avanza una richiesta di indennizzo deve dimostrare la propria identità mediante la polizza o il certificato di assicurazione in originale ed è inoltre tenuto a provare che il danno subito dalle merci durante il trasporto assicurato è coperto dall'assicuratore. Insieme alla richiesta di indennizzo è necessario presentare tutti i documenti giustificativi del caso (ad es. fatture, lettera di vettura con riserva, perizie e certificati di avaria, processi verbali di constatazione).

4.5.1. Maturazione del diritto all'indennizzo

Il diritto assicurativo matura quattro settimane dopo la data di presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentono all'assicuratore di accertare la legittimità della richiesta di indennizzo. In caso di dubbi sull'identità dell'avente diritto, l'assicuratore può liberarsi dall'obbligo di prestazione depositando l'indennizzo secondo i requisiti di legge.

In caso di *avaría generale* l'assicuratore risarcisce il contributo provvisorio dietro consegna della ricevuta originale girata in bianco.

5. Obblighi

5.1. Determinazione del danno, notifica di sinistro e

misure di salvataggio

Il contraente è tenuto a notificare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro a lui noto e ad adottare le misure necessarie alla conservazione e al salvataggio delle merci nonché alla limitazione del danno. Al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è necessario l'intervento del commissario di avaria dell'assicuratore. Le misure disposte dall'assicuratore non comportano alcun riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Se il danno non viene determinato e notificato secondo le modalità descritte, l'assicuratore è liberato dall'obbligo di indennizzo.

5.2. Salvaguardia ed esercizio dei diritti di rivalsa

5.2.1. Devono essere salvaguardati i diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili del danno. In particolare vanno adottate le seguenti misure:

- a) in presenza di danni riconoscibili dall'esterno è necessario presentare al vettore una riserva scritta prima di prendere in consegna le merci. Inoltre si deve richiedere immediatamente all'impresa di trasporto un processo verbale di constatazione
- b) in presenza di danni non riconoscibili dall'esterno e in caso di sospetto di danni, è necessario presentare le dovute riserve entro i termini legali e contrattuali previsti.

In entrambi i casi è necessario appellarsi tempestivamente per iscritto alla responsabilità del vettore e invitarlo a partecipare in contraddittorio alla constatazione del danno.

5.2.2. Il diritto all'indennizzo decade qualora i terzi coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso dell'assicuratore. Il contraente cede all'assicuratore tutti i diritti di indennizzo nei confronti di terzi. Tale cessione diventa valida non appena l'assicuratore adempie al proprio obbligo di prestazione. Su richiesta dell'assicuratore il contraente è tenuto a firmare una dichiarazione di cessione.

5.2.3. L'assicuratore può richiedere al contraente di esercitare i diritti di rivalsa a proprio nome. I costi sono a carico dell'assicuratore. Questi ha facoltà di designare ed istruire l'avvocato del contraente. Senza il consenso dell'assicuratore, il contraente non può accettare il risarcimento proposto da terzi. Il contraente risponde di ogni azione od omissione che pregiudichi i diritti di rivalsa.

5.2.4. Detrazioni dall'indennizzo

L'assicuratore ha facoltà di detrarre

dall'indennizzo tutti gli eventuali premi dovuti. Se tuttavia l'avente diritto è creditore nei confronti di terzi, può essere detratto solo il premio dovuto per il trasporto interessato dal sinistro.

6. Ulteriori disposizioni

6.1. Premio

6.1.1. Trasporti

Il premio viene calcolato sulla base dei dati forniti dal contraente. Ai fini del calcolo fa fede il valore complessivo delle merci trasportate annualmente (cifra d'affari assicurata).

6.1.2. Esposizioni e fiere

Il premio viene calcolato sulla base dei dati forniti dal contraente. Ai fini del calcolo fanno fede il numero di esposizioni e fiere e la somma assicurata.

6.1.3. Attrezzature aziendali trasportate

Il premio viene calcolato sulla base dei dati forniti dal contraente. Ai fini del calcolo fanno fede il numero di veicoli stradali e la somma assicurata.

6.1.4. Variazioni

Il contraente è tenuto a comunicare all'assicuratore eventuali variazioni della cifra d'affari assicurata superiori a +/- 20% e/o variazioni di numero/somma assicurata relativi ad esposizioni e fiere e/o variazioni di numero di veicoli/somma assicurata relativi alle attrezzature aziendali, per consentire, se necessario, un adeguamento del premio.

6.2. Limitazione dell'importo della prestazione

- a) L'assicuratore risponde solo nei limiti degli importi massimi fissati nella polizza.
- b) Gli importi massimi concordati si intendono al primo rischio, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.

6.3. Mezzi di trasporto autorizzati

Se non diversamente concordato, sussiste copertura assicurativa solo se i mezzi di trasporto sono autorizzati dalle autorità.

6.3.1. Trasporto via mare

Per il trasporto via mare:

navi in acciaio a propulsione meccanica con massimo 25 anni d'età classificate da un membro effettivo o associato del "International Association of Classification Societies" (IACS - per l'elenco dei membri: www.iacs.org.uk) e navi nonché imprese (compagnie armatoriali) certificate secondo quanto previsto dal "International Safety Management Code" (ISM Code).

6.3.2. Trasporto via acque interne

Per il trasporto via *acque interne*: navi idonee al trasporto di merci. Sono considerate idonee al trasporto di merci le navi classificate dalla "Internationale Vereinigung des Rheinschiffregisters (IVR)" (Association Internationale du Registre des Bateaux du Rhin).

6.4. Rapporto con la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Non trovano applicazione i seguenti articoli della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA): art. 2, 3, 3a, 6, 14 cpv. 2 - 4, 20, 21, 28 - 32, 38, 41a, 42, 46, 46b cpv. 2, 47, 50, 54, 95c cpv. 3.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili solo qualora la polizza o le Condizioni di assicurazione non vi derogino.

7. Definizioni

7.1. Avaria generale

Se una nave mercantile è in pericolo durante la navigazione, il capitano deve fare di tutto per salvarla. In casi come questo si parla di "avarìa generale". Si è in presenza di un'avarìa generale quando, a causa delle circostanze eccezionali, si accettano consapevolmente danni e costi per salvare la nave e il suo carico da un pericolo comune.

7.2. Commodity

Con il termine "commodity" (inglese per "merci/materie prime") si intendono beni commerciali altamente standardizzati e negoziati in borsa.

7.3. Acque interne

Le acque interne sono corsi d'acqua permanenti che si trovano nell'entroterra e non sono né acque costiere, né mari, né parti di mari (come le baie).

7.4. Collo

Con il termine "collo" si fa riferimento all'unità costituita da merce e imballaggio insieme.